LIBERE E UGUALI

CARTA DEI DIRITTI DIGITALI CONTRO LA VIOLENZA IN RETE

Donna moderna

LIBERE E UGUALI

CARTA DEI DIRITTI DIGITALI CONTRO LA VIOLENZA IN RETE

Donna moderna

«È stato come se tutto attorno a me cascasse giù. "Partecipante anonimo 127", cioè mio marito, mi aveva esposta sulla piazza del web, in quel gruppo di guardoni che facevano commenti ributtanti. Gli ho detto di fare le valigie e andarsene. Questa cosa ha un nome: si chiama violenza».
Il marito, messo di fronte alla foto, ha tentato di minimizzare: «Io stavo solo giocando».

Nel 2025 è stato smantellato un gruppo sessista su Facebook in cui uomini condividevano e commentavano foto rubate delle proprie partner. Poco dopo è stato chiuso un sito, recentemente ricomparso su Telegram, in cui venivano postate foto non autorizzate di donne, anche note, con descrizioni sessuali esplicite e incitamenti alla violenza. Non citiamo i nomi delle piattaforme per evitare ulteriore visibilità.

Il 1° gennaio del 1948 entrava in vigore la Costituzione italiana. Un corpus composto da 139 articoli redatti da un'apposita Commissione allo scopo di gettare le basi della nascente Repubblica. Finita la Seconda guerra mondiale, caduto il regime fascista e archiviata la monarchia, bisognava dare corpo a quello Stato democratico liberamente scelto dai cittadini con il Referendum del 2 giugno 1946. La prima chiamata alle urne a cui partecipavano anche le donne.

Da allora sono passati 80 anni, eppure quel testo è ancora valido e si colloca al primo posto nella gerarchia delle fonti del diritto. In particolare, i primi 12 articoli contengono i principi cardine su cui si fondano i pilastri della democrazia e della convivenza civile. Non ci sarebbero ordine, giustizia, uguaglianza e tutela per tutti i cittadini - senza distinzione di genere, razza, lingua, credo, opinioni e condizioni sociali - senza quella Carta.

Esattamente ciò che manca nell'altro mondo che a partire dal nuovo millennio abbiamo iniziato ad abitare: quello digitale. Possiamo dire che ormai viviamo quasi più lì che nel mondo reale, presi come siamo tutto il giorno a navigare, chattare, condividere immagini e informazioni, commentare. Gli smartphone sono entrati nelle nostre vite regalandoci servizi di cui non potremmo più fare a meno, i social si sono trasformati in breve nel mezzo più usato ed efficace per comunicare, raccogliere notizie, curiosare nella vita degli altri, dire la nostra. Uno strumento straordinario per creare e ampliare connessioni, accorciare le distanze, essere aggiornati su ciò che accade nel mondo in tempo reale H24, ma anche per intrattenersi, svagarsi, divertirsi, conoscere e farsi conoscere. Se non fosse che è un mondo, apparentemente, senza regole. O meglio, una vera galassia, ancora normata in modo frammentario e incompleto da carte e dichiarazioni di principio che mirano ad assicurare la protezione dei dati personali, la tutela dei minori, la centralità della persona, senza garantire un reale controllo da parte delle piattaforme e una efficace definizione di linee guida a livello sovranazionale.

Questo vuoto normativo ha trasformato in breve lo spazio virtuale in un luogo in cui il linguaggio d'odio, gli attacchi sessisti, la misoginia hanno

potuto agire indisturbati, aprendo un nuovo campo di battaglia contro il corpo delle donne e creando nuove forme di violenza, più subdola e pervasiva. Perché anonima, di dominio pubblico, replicabile e senza confini temporali. Stalking, minacce, molestie, condivisione non consensuale di immagini intime, diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente hanno trovato nella sfera digitale e grazie all'ausilio dei nuovi mezzi tecnologici la situazione ideale per proliferare ed evolvere in nuovi illeciti, dal cyberbullismo al revenge porn, dalla sextortion al deepfake. Con effetti devastanti, soprattutto sui soggetti più vulnerabili, come le donne e i minori. La gogna online, le aggressioni verbali, l'esposizione non autorizzata della propria immagine hanno ricadute sul senso di sicurezza, sulla reputazione, persino sulla salute fisica e psicologica delle vittime. Che possono sentirsi talmente oltraggiate, sminuite, indifese rispetto agli attacchi di perfetti sconosciuti da decidere di ritirarsi dai social e persino dalle normali relazioni, perché non reggono il peso dello stigma e della vergogna.

Tutto ciò lede il fondamentale diritto di espressione e partecipazione alla vita pubblica e sociale, toglie la parola, annienta. Nei casi più gravi porta persino a gesti estremi. Ma più in generale autorizza e normalizza l'odio, la discriminazione verso i soggetti più fragili, la legittimizzazione di comportamenti tossici e machisti, la perpetuazione di vecchi stereotipi che vedono le donne come oggetti sessuali, da umiliare e sottomettere.

Per questo è quanto mai urgente delineare al più presto un impianto normativo capace di disciplinare una materia tanto articolata e via via più complessa, che metta insieme i vari tentativi di regolamentazione realizzati finora. Mi limito qui a citarne alcuni.

Nel 2015 la nostra Camera dei Deputati ha promosso la Dichiarazione italiana dei Diritti di Internet, delineando i principi base della navigazione sul web, dall'inviolabilità dei dati personali alla tutela della dignità contro ogni forma di discriminazione, stabilendo che i diritti umani e costituzionali valgono anche in Rete.

Nel 2022 i presidenti di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione dell'Ue hanno firmato la Dichiarazione europea sui Diritti e i Principi digitali, con l'obiettivo di mettere le persone al centro della trasformazione digitale e riconoscere pari diritti online come offline, garantendo partecipazione, protezione, inclusione e tutela della privacy.

Contestualmente, i singoli Stati hanno elaborato proprie direttive.

Le normative più recenti per rendere lo spazio digitale più sicuro, trasparente e responsabile sono state il Digital Services Act, Regolamento europeo entrato in vigore nel 2022 per combattere i contenuti illegali tramite tempestiva rimozione da parte delle piattaforme, e l'AI Act, il Regolamento Ue sull'Intelligenza artificiale che dal 2 agosto 2026 impone l'obbligo di trasparenza nell'impiego di contenuti sintetici e segnalazione di deepfake, pena una serie di sanzioni.

Tutti ottimi e indispensabili strumenti di sorveglianza e protezione, che però troppo spesso rimangono lettera morta per gli utenti in cerca di tutela. L'hate speech continua a proliferare indisturbato e nuove orribili forme di reato hanno preso forma con il supporto delle nuove tecnologie, come la creazione e divulgazione di video, audio o immagini di persone reali modificate tramite l'Intelligenza artificiale, senza consenso e per usi impropri.

Perché questo succede? E cosa si può fare di più?

È la domanda che ci siamo poste lavorando alla terza edizione di *Libere e Uguali. Per una nuova idea di parità*, il progetto che *Donna Moderna* ha lanciato nel 2024 con l'ambizione di fare qualcosa di concreto per prevenire e contrastare la violenza di genere, in tutte le sue forme. La risposta che ci siamo date è che nel mondo virtuale, così come in quello reale, non basta vigilare e sanzionare: bisogna lavorare sulla cultura che istiga all'odio, purtroppo ancora più aggressiva sui social perché coperta dall'anonimato.

Per questo è fondamentale uno sforzo collettivo, che non deleghi al singolo o alla sola rete familiare l'iniziativa del controllo e della prevenzione di possibili pericoli, soprattutto tra i soggetti più fragili, come i minori e le donne, ma veda la responsabilità e la collaborazione di più attori, come ben sa chi è abituato a lavorare su questi temi.
La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, presieduta dall'Onorevole Martina Semenzato, ha inserito di recente la violenza online tra gli argomenti centrali dei propri filoni d'indagine, ben sapendo che, qualsiasi sia il terreno in cui si esprimono pensieri, parole e atti prevaricatori e sessisti, la matrice è la stessa.
Di qui il richiamo a un impegno unitario delle istituzioni e la volontà di aumentare in tutti i modi la consapevolezza su questi temi.

Prefazione

Impegno e consapevolezza sono le parole guida anche del documento che avete tra le mani. Un documento che non pretende in alcun modo di sostituirsi all'ottimo e accurato lavoro di chi si occupa da anni di questi temi, con una conoscenza della materia e un'esperienza di gran lunga superiore alla nostra, che ci ritagliamo il ruolo di semplici osservatori e divulgatori, ma vuole essere un contributo sentito e onesto alla causa.

Come direttrice di una rivista femminile, sento la responsabilità, insieme alla redazione, di fare la mia parte per scardinare l'orribile piaga della violenza, dando voce a tutte quelle donne e ragazze che si sentono minacciate o in pericolo quando frequentano social e web.

La *Carta dei diritti digitali contro la violenza in Rete* è frutto di un lavoro condiviso. Il primo step è stato affidato a Eva Sacchi, direttrice delle ricerche di Ipsos Doxa, a cui abbiamo commissionato un ampio sondaggio sull'uso e i rischi della Rete. Il secondo è stato assegnato a Nicole Monte, avvocata specializzata in diritto delle tecnologie nonché cofondatrice e vicepresidente di PermessoNegato, associazione italiana che offre supporto legale alle vittime di revenge porn, sextortion e violenza online, a cui abbiamo chiesto di delineare i 15 articoli della *Carta*. Con la richiesta di aggiungere alla fine di ciascuno un impegno concreto, in linea con lo spirito pragmatico e di servizio di *Donna Moderna*.

Perché non basta enunciare i diritti, bisogna anche assicurarsi che vengano rispettati. Incoraggiando un'alleanza tra piattaforme digitali, scuola, famiglia, istituzioni e media. Ciascuno ha la sua fetta di responsabilità nell'educare, vigilare e aumentare il livello di consapevolezza. E ognuno di noi l'ha singolarmente quando posta, commenta o condivide contenuti, tutte le volte che entra nell'online. Un mondo sconfinato che può essere meraviglioso o pericolosissimo. Dipende dall'uso che ne facciamo.

Maria Elena Viola
Direttrice di Donna Moderna

CARTA DEI DIRITTI DIGITALI CONTRO LA VIOLENZA IN RETE

Senza Internet 2 italiani su 3 si sentirebbero tagliati fuori dal mondo; ma solo il 6% si considera informato sui diritti digitali, dalla privacy alla tutela dei minori. Più di 8 su 10 ritengono l'hate speech una minaccia per la società e il 43% chiede sanzioni più severe per chi crea e diffonde contenuti manipolati con l'AI senza consenso. Il 92% pensa che sarebbe utile rendere obbligatoria e continuativa l'educazione digitale a scuola. Questa Carta mira a dare il suo contributo per aumentare il livello di responsabilità e consapevolezza

Fonte: Sondaggio Ipsos Doxa per *Donna Moderna*

ARTICOLO 1. LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DIGITALE

Il diritto

Ogni persona ha diritto di esprimere online, nelle forme proprie del linguaggio digitale, comprese quelle satiriche, ironiche o di dissenso, le proprie opinioni, senza subire rimozioni, limitazioni di visibilità o sanzioni non motivate.
Tale libertà incontra il limite della tutela della dignità altrui e non può essere invocata per legittimare condotte che integrino le fattispecie di violenza, odio o discriminazione, nonché tutti gli altri diritti e libertà disciplinati dai successivi articoli che rappresentano l'equilibrio naturale della carta stessa.

Gli impegni

A tale libertà corrisponde l'impegno delle piattaforme a rendere conoscibili, in forma chiara e accessibile, i criteri con cui moderano e rimuovono i contenuti, a motivare per iscritto ogni decisione di rimozione o di limitazione della visibilità e a garantire un meccanismo di reclamo effettivo, in coerenza con quanto già impone il Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali. Corrisponde altresì l'impegno delle istituzioni a non introdurre, nemmeno in via amministrativa, restrizioni indiscriminate alla libera manifestazione del pensiero online e l'impegno delle scuole a promuovere, nei percorsi di educazione digitale, la distinzione tra dissenso legittimo e condotte lesive della dignità altrui.

ARTICOLO 2. DIRITTO ALL'UGUAGLIANZA E ALLA NON DISCRIMINAZIONE NELL'AMBIENTE DIGITALE

Il diritto

Ogni persona ha pari dignità e ha diritto a non subire, nell'ambiente digitale, discriminazioni dirette o indirette fondate sul sesso e sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza e sull'origine etnica, sulla religione e sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche, sulla disabilità, sull'età o su altre condizioni personali e sociali, comprese le discriminazioni prodotte, riprodotte o amplificate da sistemi automatizzati. Poiché tali sistemi apprendono da dati che riflettono le disuguaglianze storicamente prodotte dalle società umane, la loro apparente neutralità non basta a garantire l'uguaglianza. Ed è perciò un diritto fondamentale della persona digitale

che quelle disuguaglianze non siano replicate su scala dalla tecnologia, ma attivamente individuate e corrette, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, che riconosce la pari dignità sociale e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza, e dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle aziende e delle piattaforme che sviluppano o impiegano sistemi automatizzati a verificare in modo periodico e documentato la presenza di distorsioni nei dati di addestramento e negli esiti prodotti - avvalendosi, quando strettamente necessario e nel rispetto delle garanzie previste, della facoltà oggi riconosciuta dal diritto dell'Unione di trattare categorie particolari di dati personali al solo fine di rilevare e correggere tali distorsioni[1] - e a garantire che le decisioni suscettibili di incidere in modo significativo sulla persona siano sottoposte a una supervisione umana effettiva, competente e dotata del potere di modificarne l'esito, in coerenza con l'articolo 22 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (c.d. GDPR) e, per i sistemi ad alto rischio, con gli articoli 14 e 27 del Regolamento (UE) 2024/1689, anticipando su base volontaria i termini di applicazione di tali obblighi. Corrisponde l'impegno delle piattaforme di dimensioni molto grandi a valutare e mitigare i rischi sistemici per il diritto alla non discriminazione, ai sensi degli articoli 34 e 35 del Regolamento sui servizi digitali (c.d. DSA). Corrisponde l'impegno delle istituzioni a vigilare attivamente, a rendere possibili controlli indipendenti e a garantire alle persone rimedi accessibili ed effettivi, secondo il compito di rimozione degli ostacoli che l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione assegna alla Repubblica, e l'impegno della scuola a fornire gli strumenti per comprendere come i dati incorporino le disuguaglianze e per riconoscere le discriminazioni algoritmiche.

[1] Articolo 4a del Regolamento (UE) 2024/1689, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull'IA), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026.

ARTICOLO 3. DIRITTO ALLA CONNESSIONE CONSAPEVOLE

Il diritto

Ogni persona ha diritto di accedere alla Rete e agli strumenti digitali con piena consapevolezza dei propri limiti d'uso e dei propri bisogni, senza che l'iperconnessione si trasformi in una condizione subita anziché scelta.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle piattaforme a progettare le proprie interfacce senza meccanismi di ingaggio compulsivo e a rendere disponibili strumenti effettivi di limitazione del tempo di utilizzo. Corrisponde l'impegno della scuola a includere stabilmente, nei propri percorsi educativi, la gestione consapevole del tempo digitale, nonché programmi concreti delle istituzioni a promuovere, anche in sede di vigilanza sul mercato, la trasparenza sui meccanismi di progettazione persuasiva delle applicazioni digitali. Tale impegno si colloca in stretta correlazione con la libertà alla disconnessione consapevole di cui all'articolo seguente.

ARTICOLO 4. LIBERTÀ ALLA DISCONNESSIONE CONSAPEVOLE

Il diritto

Ogni persona ha diritto di sottrarsi in modo consapevole, nella propria vita professionale e personale, alla pressione della connessione permanente, senza che da tale scelta derivi alcuna conseguenza pregiudizievole, e ha diritto di essere messa in condizione di conoscere gli effetti che l'esposizione prolungata agli schermi può produrre sulla propria salute e sul proprio benessere.

Gli impegni

A tale libertà corrisponde, anzitutto, l'impegno della scuola, delle istituzioni educative e delle famiglie a considerare la disconnessione consapevole come il necessario complemento della connessione consapevole, giacché soltanto chi conosce gli effetti dell'esposizione prolungata agli schermi sul sonno, sull'attenzione, sullo sviluppo e sulle relazioni, in coerenza con

le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e delle società scientifiche pediatriche[2], è in condizione di scegliere quando e quanto connettersi, anziché subire una connessione non scelta. A tal fine l'educazione digitale comprende, accanto all'apprendimento dell'uso degli strumenti, la conoscenza dei loro effetti e l'esercizio concreto della pausa digitale. Corrisponde l'impegno delle piattaforme a rendere effettivamente accessibili gli strumenti di sospensione delle notifiche e di limitazione del tempo di utilizzo e a non penalizzare chi ne faccia uso. Corrisponde l'impegno delle aziende a definire, in coerenza con quanto già prevede l'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 in materia di lavoro agile, tempi certi di disconnessione dagli strumenti di lavoro, estendendo tale garanzia, per prassi interna, anche oltre il perimetro del solo lavoro agile. Corrisponde l'impegno delle istituzioni a completare, anche sulla scorta degli indirizzi già espressi dal Parlamento Europeo[3], un quadro normativo organico sul diritto alla disconnessione, che oggi resta affidato alla sola contrattazione tra le parti.

ARTICOLO 5. DIRITTO AL CONSENSO DIGITALE

Il diritto

Ogni persona ha diritto a che ogni trattamento dei propri dati, informazioni o nozioni, ogni condivisione della propria immagine e ogni utilizzo della propria persona online sia subordinato a un consenso libero, specifico, informato e revocabile, elevato a presupposto sostanziale di ogni relazione digitale e non a mero adempimento formale esaurito con un clic.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle piattaforme a raccogliere il consenso in forma granulare e realmente comprensibile, evitando interfacce costruite per indurre un'accettazione non ponderata, in coerenza con i requisiti di liceità del trattamento previsti dagli articoli 4, numero 11, e 7 del Regolamento generale

[2] Organizzazione mondiale della sanità, *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*, Ginevra, 2019; Società Italiana di Pediatria, *Bambini in età prescolare e Media Device: le raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria*, 2018.
[3] Risoluzione del Parlamento europeo, gennaio 2021, recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione.

sulla protezione dei dati (c.d. GDPR, Regolamento (UE) 2016/679). Corrisponde l'impegno della scuola a includere l'educazione al consenso digitale accanto e non in sostituzione dell'educazione al consenso nelle relazioni interpersonali. Specifiche garanzie riguardano l'utilizzo dell'immagine e la trasparenza delle interfacce, disciplinate dai due articoli che seguono. In ultimo, le istituzioni hanno il compito di vigilare sull'effettività, e non sulla sola conformità formale, dei meccanismi di raccolta del consenso adottati dagli operatori digitali.

ARTICOLO 6. DIRITTO AL CONSENSO SULL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE E AL RISPETTO DELL'IMMAGINE DEI MINORI

Il diritto

Ogni persona ha diritto a che la propria immagine non sia pubblicata, diffusa, riutilizzata o elaborata online senza il proprio consenso libero, specifico e revocabile, anche quando sia stata raccolta in contesti familiari, scolastici, associativi o professionali. Tale diritto spetta pienamente alle persone minori di età, la cui immagine non è nella disponibilità illimitata di chi esercita la responsabilità genitoriale, che deve essere esercitata nell'interesse del minore, nel rispetto della sua dignità e della sua riservatezza e tenendo conto della sua futura identità digitale, ascoltandolo e coinvolgendolo nelle scelte che lo riguardano in ragione della sua età e della sua maturità.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle famiglie a valutare, prima di ogni condivisione, la necessità e le conseguenze della pubblicazione dell'immagine del minore, ricercando l'accordo di entrambi i genitori, in coerenza con la natura di atto di straordinaria amministrazione che il Garante per la protezione dei dati personali e la giurisprudenza di merito riconoscono alla diffusione online delle immagini dei figli[4], e astenendosi dal rendere i minori identificabili o localizzabili. Corrisponde l'impegno delle piattaforme a mettere a disposizione strumenti semplici ed efficaci per segnalare e ottenere

[4] Comitato europeo per la protezione dei dati, Linee guida 3/2022 sui modelli di progettazione ingannevoli nelle interfacce delle piattaforme di social media: come riconoscerli ed evitarli, versione 2.0, adottata il 14 febbraio 2023.

la rimozione di immagini di minori, anche su richiesta del minore stesso al raggiungimento di un'età e di una maturità adeguate, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Corrisponde l'impegno della scuola e delle aziende, comprese quelle che si avvalgono di creator e influencer, ad adottare regole chiare e verificabili sull'uso delle immagini di minori, subordinandolo a consensi specifici e documentati e vietandone ogni impiego commerciale privo di garanzie a tutela dell'interesse del minore. Corrisponde, infine, l'impegno delle istituzioni a promuovere una consapevolezza diffusa del fenomeno dello sharenting e a valutare un intervento normativo specifico che chiarisca le modalità di esercizio congiunto del diritto all'immagine dei minori.

ARTICOLO 7. DIRITTO A UN CONSENSO NON MANIPOLATO E DIVIETO DI DARK PATTERN

Il diritto

Ogni persona ha diritto a ricevere le informazioni sul trattamento dei propri dati e sull'utilizzo della propria immagine in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, e a non essere sottoposta a interfacce progettate per ostacolare, aggirare o orientare le proprie scelte, quali le informative lunghe e illeggibili (c.d. wall of text), le opzioni preselezionate a vantaggio della piattaforma, la maggiore difficoltà di rifiutare o revocare il consenso rispetto a quella di prestarlo, la pressione emotiva e l'urgenza artificiale (c.d. dark pattern). Nessuna persona deve subire tali pratiche, che svuotano di significato la libertà di scelta.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle piattaforme e di tutte le aziende che raccolgono dati e immagini a progettare le proprie interfacce secondo il principio della parità di facilità tra accettare e rifiutare, tra prestare e revocare il consenso, a offrire informative stratificate e sintetiche, che rendano immediatamente comprensibili le scelte più rilevanti, e a verificare l'effettiva comprensibilità delle interfacce attraverso team multidisciplinari che comprendano progettisti, responsabili della protezione dei dati e vertici decisionali, in coerenza con gli articoli 5, 7, 12 e 25 del Regolamento generale

sulla protezione dei dati, con l'articolo 25 del Regolamento sui servizi digitali e con le linee guida 3/2022 del Comitato europeo per la protezione dei dati[5]. Corrisponde l'impegno della scuola a includere nell'educazione digitale la lettura critica delle informative e il riconoscimento delle tecniche di progettazione manipolativa. Corrisponde l'impegno delle istituzioni a esercitare una vigilanza effettiva, e non soltanto formale, sulla conformità di tali interfacce, nonché a completare un quadro normativo oggi frammentato tra protezione dei dati, servizi digitali e tutela dei consumatori.

ARTICOLO 8. LIBERTÀ DAL CONTROLLO DIGITALE NELLE RELAZIONI

Il diritto

Ogni persona ha diritto a non subire, all'interno di una relazione affettiva, familiare o già conclusa, forme di sorveglianza esercitate attraverso strumenti digitali, quali applicazioni di localizzazione, accessi non autorizzati a dispositivi e account condivisi o dispositivi di tracciamento utilizzati a propria insaputa.

Gli impegni

A tale libertà corrisponde l'impegno delle aziende produttrici di dispositivi di localizzazione e tracciamento ad adottare misure tecniche che rendano riconoscibile alla persona tracciata la presenza del dispositivo e l'impegno delle piattaforme a rafforzare i sistemi di allerta e di segnalazione per condotte riconducibili allo stalking digitale, disciplinato dall'articolo 612 bis del Codice penale come rafforzato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69. Corrisponde l'impegno delle istituzioni a garantire percorsi di segnalazione e di tutela rapidi ed effettivamente accessibili alle vittime.

[5] Cfr. Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017, e Tribunale di Roma, 23 dicembre 2017, in materia di pubblicazione online di immagini di figli minori in assenza del consenso di entrambi i genitori; articolo 10 del Codice civile e articolo 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

ARTICOLO 9. DIRITTO A NON SUBIRE VIOLENZA DI GENERE ONLINE

Il diritto

Ogni persona ha diritto a non subire la diffusione non consensuale di immagini o contenuti intimi, reali o generati artificialmente, né richieste di natura estorsiva fondate sulla minaccia di tale diffusione.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle piattaforme a rimuovere tempestivamente i contenuti segnalati ai sensi degli articoli 612 ter e 612 quater del Codice penale - il primo introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e il secondo, relativo ai contenuti generati o alterati con sistemi di Intelligenza artificiale, dalla legge 23 settembre 2025, n. 132[6] - e a impedirne la ricomparsa attraverso sistemi di riconoscimento tecnico. Corrisponde l'impegno dei fornitori di sistemi di Intelligenza artificiale generativa a predisporre misure tecniche idonee a prevenire la generazione di immagini intime di persone identificabili in assenza del loro consenso esplicito, in coerenza con il divieto introdotto nel Regolamento (UE) 2024/1689 dal Regolamento (UE) 2026/1744, che sarà applicabile dal 2 dicembre 2026[7]. Corrisponde l'impegno delle istituzioni a garantire alle vittime un accesso rapido alla tutela giudiziaria e un supporto psicologico e legale adeguato e l'impegno della scuola a rendere esplicito, nei percorsi educativi, il disvalore penale e sociale di tali condotte, indipendentemente dall'età di chi le compie.

[6] Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza artificiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025.
[7] Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull'IA), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026; i nuovi divieti si applicano dal 2 dicembre 2026.

ARTICOLO 10. DIRITTO ALLA PROTEZIONE DALL'ODIO ONLINE

Il diritto

Ogni persona ha diritto a non essere destinataria di messaggi d'odio online fondati sul genere o su altre caratteristiche personali, fermo restando che la tutela da tale fenomeno non può tradursi in una compressione indiscriminata della libertà di espressione digitale di cui all'articolo 1.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle piattaforme a rendere effettivi ed efficienti gli strumenti di segnalazione e l'impegno delle istituzioni a promuovere criteri interpretativi condivisi che aiutino a distinguere, in modo riconoscibile, l'odio online dalla critica, anche aspra. Corrisponde l'impegno della scuola a rendere continuativa l'educazione al riconoscimento del linguaggio d'odio (c.d. hate speech), colmando il divario che oggi separa il riconoscimento del fenomeno in astratto dalla sua identificazione nei casi concreti.

ARTICOLO 11. DIRITTO A UN AMBIENTE DIGITALE SICURO PER I MINORI

Il diritto

Ogni minore ha diritto a un ambiente digitale che tenga conto della propria condizione di vulnerabilità, con riguardo all'esposizione a contenuti pornografici, a challenge pericolose, a chatbot basati su Intelligenza artificiale che simulano relazioni reali e a condotte di bullismo e cyberbullismo, comprese la denigrazione, l'esclusione, la diffusione non consensuale di contenuti e la persecuzione, anche quando tali condotte non integrino una fattispecie di reato.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età proporzionati ed efficaci, a rimuovere proattivamente contenuti e community che espongono i minori a rischi per la salute fisica e psicologica e a dare rapida esecuzione alle richieste di oscuramento,

rimozione o blocco dei contenuti riferiti a un minore, nei termini previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70. Corrisponde l'impegno della scuola a rendere obbligatoria e continuativa, e non episodica, l'educazione digitale, a dare piena attuazione alle procedure di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, recependo le linee di orientamento nel regolamento d'istituto e assicurando il supporto psicologico agli studenti, e ad affiancare agli interventi nei confronti degli autori, anch'essi minori, percorsi educativi volti a far comprendere il disvalore della condotta, giacché spesso chi agisce non ne percepisce la gravità. Corrisponde l'impegno delle famiglie a costruire regole condivise fondate sul dialogo, più che sul solo controllo tecnologico, e delle istituzioni a definire, in modo coordinato con gli altri soggetti coinvolti, standard minimi di tutela validi per l'intero territorio nazionale, anche attraverso un monitoraggio costante del fenomeno.

ARTICOLO 12. DIRITTO ALLA TRASPARENZA SULL'ORIGINE E SULLA NATURA SINTETICA DEI CONTENUTI

Il diritto

Ogni persona ha diritto a conoscere se un contenuto, un'immagine, una voce o un'interazione digitale sia stata generata, alterata o manipolata attraverso strumenti automatizzati, quale che sia la tecnologia impiegata, presente o futura, per produrla.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle aziende che sviluppano o impiegano tali strumenti ad apporre etichettature o filigrane digitali riconoscibili sui contenuti generati o alterati, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 sull'Intelligenza artificiale. Corrisponde l'impegno delle piattaforme a rendere tale etichettatura visibile e non occultabile e delle istituzioni a prevedere sanzioni effettive e proporzionate per chi la ometta, con particolare rigore quando il contenuto abbia natura sessuale non consensuale.

ARTICOLO 13. DIRITTO A UN'INFORMAZIONE CONSAPEVOLE RISPETTO A CREATOR E INFLUENCER

Il diritto

Ogni persona ha diritto a un'informazione trasparente sulla natura dei contenuti prodotti da creator e influencer, in particolare quando abbiano natura promozionale o commerciale, e a strumenti che ne consentano una valutazione critica dell'autorevolezza.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno dei creator a dichiarare in modo riconoscibile la natura pubblicitaria dei contenuti che diffondono, in coerenza con la disciplina sulle comunicazioni commerciali digitali, e l'impegno delle aziende che li ingaggiano a vigilare, nei rapporti contrattuali, sul rispetto di tale trasparenza. Corrisponde l'impegno della scuola a introdurre, nei percorsi di educazione civica digitale, strumenti di alfabetizzazione critica rispetto all'autorevolezza delle figure pubbliche della Rete.

ARTICOLO 14. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE DIGITALE CONTINUATIVA

Il diritto

Ogni persona, e in particolare ogni minore, ha diritto a un'educazione digitale non episodica, che accompagni l'intero percorso scolastico e che tratti in modo organico l'uso consapevole della Rete, il riconoscimento della violenza digitale e la conoscenza dei propri diritti online.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle istituzioni scolastiche a rendere l'educazione digitale parte strutturale, e non aggiuntiva, dei curricula, e l'impegno delle istituzioni statali e regionali a garantirne l'omogeneità sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la formazione specifica del corpo docente.

ARTICOLO 15. DIRITTO A UNA RESPONSABILITÀ CONDIVISA E COORDINATA

Il diritto

Ogni persona ha diritto a che la tutela dei propri diritti digitali non sia rimessa alla sola iniziativa individuale o familiare, ma sia presidiata da una responsabilità distribuita tra famiglie, scuola, piattaforme, creator, media, istituzioni e associazioni, secondo il ruolo proprio di ciascun soggetto.

Gli impegni

A tale diritto corrisponde l'impegno delle istituzioni ad assumere un ruolo di coordinamento stabile tra i diversi soggetti coinvolti, evitando che la responsabilità distribuita si traduca in una responsabilità reciprocamente delegata. Corrisponde l'impegno delle piattaforme, della scuola e delle aziende a partecipare a tale coordinamento con obblighi di collaborazione reciproca, anziché con interventi isolati e non comunicanti tra loro.

CONCLUSIONI

La cittadinanza digitale che questa *Carta* intende affermare non si esaurisce nell'elenco dei diritti e delle libertà che precedono, ma si realizza soltanto nella misura in cui famiglie, scuola, piattaforme, creator, media, imprese e istituzioni assumono, ciascuno secondo il proprio ruolo, gli impegni che a ciascun diritto corrispondono.

Solo un coordinamento stabile tra questi soggetti può trasformare una responsabilità che, se lasciata dispersa, rischia di frammentarsi o di essere reciprocamente delegata in un'azione coerente, capace di rendere le opportunità della trasformazione digitale accessibili a tutte le persone, senza che questa produca nuove forme di vulnerabilità.

RINGRAZIAMENTI

Quest'anno ricorrono i 10 anni dalla morte di Tiziana Cantone, la prima vittima conclamata di revenge porn. Allora non sapevamo neanche cosa volesse dire questa espressione. Ora sappiamo che è la diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite, per ripicca o vendetta. Aveva 29 anni Tiziana quando il video intimo girato con l'ex fidanzato ha iniziato a circolare su Facebook e altri social network, fino ad approdare su siti per adulti e diventare nell'arco di poco tempo oggetto di meme, vignette, canzoni, fotomontaggi.

Una gogna mediatica che ha indotto la donna a non uscire più di casa, a cambiare città e lavoro, a chiedere inutilmente la rimozione dei contenuti incriminati, invocando il diritto all'oblio. Finché, stremata, si è tolta la vita. Oggi il revenge porn è un reato punito con la reclusione da uno a sei anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro.

Questa *Carta dei diritti digitali* la dedichiamo a lei, Tiziana, a Carolina Picchio, suicida a 14 anni dopo che un suo video in stato di incoscienza a una festa è stato condiviso online a sua insaputa, e a tutte le vittime di cyberbullismo e violenza che si sono sentite impotenti di fronte all'onda d'urto dei social, non protette, sole.

Non vogliamo che accada più.

Perciò è nato questo documento, volutamente agile ma approfondito, perché fosse comprensibile a tutti. Abbiamo affidato la stesura a Nicole Monte, legale specializzata nelle nuove tecnologie e vicepresidente di PermessoNegato, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui nostri diritti digitali e tutelare soprattutto donne e minori dai possibili rischi del web. Ci auguriamo che venga letto in famiglia, portato in classe, usato come base di partenza per aprire discussioni e impegnarsi a vigilare, tutti, su comportamenti scorretti e a denunciarli.

A supportare l'elaborazione dei 15 articoli che compongono la *Carta*, i dati del poderoso sondaggio che abbiamo affidato a Ipsos Doxa, egregiamente raccolti e commentati dalla direttrice delle ricerche Eva Sacchi.

Grazie a entrambe per la pazienza con cui hanno ascoltato le nostre richieste, la competenza con cui hanno portato avanti il loro compito, la passione e il rigore che ci hanno messo.

Grazie ai partner scientifici che anche quest'anno hanno accompagnato le varie iniziative legate al progetto *Libere e Uguali*, portandoci fino a qua: le Università Statale e Bicocca di Milano, Fondazione Libellula, Valore D, MyEdu, Osservatorio maschile, PermessoNegato. E anche alle imprese e agli enti che hanno "dato le gambe" a tante attività, credendo per primi, col loro impegno quotidiano, ai valori dell'inclusione e della parità. È doveroso citarli: Dolomiti Energia, essence, Generali, Mediolanum, Mundys, Wind Tre e Regione Toscana - La Toscana delle donne.

Grazie alle persone che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di incontrare sul nostro cammino, persone straordinarie che si battono ogni giorno per contrastare ogni forma di violenza e promuovere la cultura del rispetto, con un'energia e una passione inesauribili. Una tra tutti, l'Onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, che, riconoscendo nella violenza virtuale una minaccia reale e in costante crescita, ha avviato, a partire da fine agosto 2025, una intensa attività di indagine in risposta alla scoperta di chat, forum e piattaforme sessiste, invocando la necessità di regolamentare in modo puntuale lo spazio digitale e incoraggiare un uso consapevole della Rete. Il suo esempio è di grande ispirazione.

Grazie, infine, all'instancabile squadra di *Donna Moderna*, all'Editore e a tutte le preziose alleate di questa battaglia per la libertà delle donne, che a tutti costi vogliamo vincere.

Maria Elena Viola
Direttrice di Donna Moderna

CONTATTI UTILI

Servizio	Quando chiedere aiuto	Numero, e-mail, sito
112 - Emergenze	In caso di pericolo immediato o necessità di intervento urgente.	**112** gratuito
Polizia Postale	Per reati informatici, ricatti sessuali, minacce, truffe, adescamento e diffusione illecita di contenuti.	www.commissariatodips.it Per presentare denuncia o querela ci si può rivolgere anche a un ufficio della Polizia di Stato o ai Carabinieri
PermessoNegato	Supporto per diffusione non consensuale di immagini intime, sextortion e altre forme di violenza online; assistenza tecnologica e orientamento legale.	info@permessonegato.it
1522 - Antiviolenza e stalking	Ascolto, sostegno e orientamento per donne vittime di violenza e stalking, anche quando avvengono online.	**1522** gratuito, attivo 24 ore su 24. Chat su www.1522.eu
114 - Emergenza Infanzia	Per segnalare situazioni di pericolo o emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti, anche in Rete.	**114** www.114.it Per parlare su WhatsApp con un operatore, 24 ore su 24, tutti i giorni, scrivi a questo numero: (+39) 348 798 7845
Telefono Azzurro	Ascolto e consulenza per bambini, adolescenti e adulti di riferimento su disagio, abusi e difficoltà, anche online.	**19696** www.azzurro.it
Garante per la protezione dei dati personali	Se si teme che proprie immagini sessualmente esplicite vengano diffuse senza consenso, è disponibile una procedura preventiva dedicata.	www.garanteprivacy.it

STRUMENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI INTIME

Strumento	A cosa serve	Sito
StopNCII	Per immagini intime realizzate da maggiorenni: crea un'impronta digitale del contenuto per consentirne il riconoscimento sulle piattaforme aderenti, senza caricare le immagini.	www.stopncii.org
Take It Down	Per immagini intime realizzate quando la persona aveva meno di 18 anni, anche se oggi è adulta. Utilizza un'impronta digitale senza trasferire le immagini.	www.takeitdown.ncmec.org/it

© 2026 DONNA MODERNA - SOCIETÀ EDIZIONI PERIODICHE SRL